

**Sede Centrale**  
Classico  
Scienze Umane  
Piazza Savoia n. 19  
10059 Susa (TO)  
Tel. 0122.623038



**Sede Bussoleno**  
Scientifico, Scienze applicate  
Artistico  
P.zza Cav. di Vittorio Veneto 5  
10053 Bussoleno (TO)  
Tel. 0122.641838

C.F. 86501510019 - mail: topc08000p@istruzione.it - pec: topc08000p@pec.istruzione.it - www.liceonorbertorosa.edu.it

LICEO STATALE "N. ROSA" - -SUSA  
Prot. 0002629 del 30/08/2021  
07-07 (Uscita)

- Ai Docenti  
- Al Personale ATA  
- Al sito web

**OGGETTO:** informativa obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Si forniscono le informazioni relative a quanto disposto dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 (Misure urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) sotto forma di scheda di sintesi.

Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute stanno definendo le modalità di verifica del Green Pass, che, quindi, verranno comunicate tempestivamente con successiva circolare insieme con le disposizioni organizzative e l'informativa sulla tutela del trattamento dei dati personali per l'accesso ai locali dell'istituto.

#### **Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19**

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro senza retribuzione a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

## Quadro dei riferimenti normativi

1)	<p><b>Art. 1, comma 6, Decreto-Legge n. 111/2021</b> (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti)</p> <p>Art. 6 - Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">"ART. 9-ter" (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)</p> <p>1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p> <p>4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.</p> <p>5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.</p>
2)	<p><b>Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309</b> (Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19)</p> <p>Disciplina la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. Prevede che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.</p> <p>La certificazione di esenzione può essere rilasciata "direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".</p> <p>Le disposizioni in oggetto e le relative certificazioni di esenzione hanno validità <b>fino al 30 settembre 2021</b>. Successivamente, anche le esenzioni dovrebbero essere digitalizzate per poter essere sottoposte a verifica con le stesse modalità già in uso per la certificazione verde.</p>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. **Ciro Fontanello**

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa